

**ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 11 giugno 2004
ANIEM-CONFAPI PER GLI ADDETTI
DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI**

Il giorno 26 febbraio 2007, in Campobasso

Tra

L'Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise, settore edile dell'API-Molise aderente alla CONFAPI rappresentata dal Presidente, geom. Giovanni Martino, e dai delegati Domenico Zurlo, Vincenzo Rampa e ; assistiti dal consulente Dott. Gino Di Renzo e dalla dipendente ACEM, Immacolata Altavista

E

Le segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali di categoria, nell'ordine,

FENEAL-UIL rappresentata dal segretario regionale sig. Enrico Staffieri e dai sigg. Claudio Perna, Roberto D'Aloia, Nicola Messere e Sabatino Mascio;

FILCA-CISL rappresentata dal segretario regionale sig. Michele Cappucci e dai sigg. Massimiliano Rapone, Vincenzo Ricci, Aldo Salotto e Angelo La Bella;

FILLEA-CGIL rappresentata dal coordinatore sig. Domenico Di Martino e dai sigg. Michelino Carlucci, Pasquale Sisto, Nicola Carmellino, Lillina Brunetti e Carmine Mandato;

PREMESSO

Che le Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil/Filca-Cisl/Feneal-Uil hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell'integrativo regionale del settore edile scaduto il 31 dicembre 2005;

VISTI

- gli articoli 12 e 40 del Ccnl ANIEM/CONFAPI dell'11 giugno 2004 per le imprese edili ed affini;
- l'accordo Nazionale del 6 aprile 2006 tra ANIEM e OO.SS.;

si stipula il seguente accordo regionale integrativo del Ccnl 11 giugno 2004, da valere nella Regione Molise per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'ACEM/Confapi.

1) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo Nazionale del 6 aprile 2006, l'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 40, lett. D) e 48 del C.C.N.L. 11 giugno 2004 - determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 - viene definito secondo le seguenti misure e decorrenze:

- Dal 01.02.2007, nella misura del 5% dei minimi di paga base e di stipendio vigenti al 1° marzo 2006;
- Dal 01.12.2007, nell'ulteriore misura del 2% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.

I conseguenti importi mensili ed orari sono indicati nella tabella allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

Gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 6 aprile 2006.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. dell' 11 giugno 2004, le parti hanno tenuto conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché degli ulteriori indicatori:

- Numero di imprese e dei lavoratori iscritti alla Edilcassa del Molise, nonché numero delle ore lavorate e relativo monte salari;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- Attivazione ed entità di finanziamenti;
- Situazione occupazionale complessiva registrata su scala regionale;
- Entità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

Al fine della verifica della misura dell'Elemento Economico Territoriale, in rapporto a vari parametri congiunturali, considerati per la determinazione dello stesso, le parti potranno incontrarsi annualmente entro il 30 giugno per procedere alle necessarie analisi e valutazioni.

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con le disposizioni dell'art. 2 del Decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori considerati nel presente accordo consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello regionale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività, di cui al su citato art. 2.

2) MENSA

L'indennità di mensa già stabilita, per gli operai ed impiegati dal Contratto collettivo regionale di lavoro del 29 maggio 2003, viene così determinata:

- Dal 1° febbraio 2007, euro 4,23;
- Dal 1° dicembre 2007, euro 4,61.

L'indennità sostitutiva di mensa, frazionabile ad ora relativamente agli operai, compete per ogni giornata di effettiva presenza ed è esclusa dal computo di ogni e qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 34 e 73 del CCNL 11 giugno 2004.

3) INDENNITA' DI TRASPORTO

A decorrere dal 1[^] febbraio 2007, viene riconosciuta agli operai, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dal luogo di residenza al posto di lavoro, un'indennità stabilita nella misura giornaliera di euro 0,80, frazionabile ad ora.

L'indennità di cui sopra, spettante in misura frazionata per ogni ora di effettiva presenza, non compete in caso di trasporto effettuato con mezzi dell'impresa e va esclusa dal computo di ogni e qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 34 e 73 del CCNL 11 giugno 2004.

4) LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità prevista dall'art. 24 del CCNL 11 giugno 2004 per gli operai che eseguano lavori in alta montagna viene stabilita nella seguente misura giornaliera e a decorrere dal 1 febbraio 2007:

- Per i lavori che si svolgono a quote comprese tra i 1000 e i 1250 metri s.l.m. euro 0,80;
- Per i lavori che si svolgono a quote oltre i 1250 metri s.l.m. euro 1,00.

L'indennità di cui sopra compete ai soli lavoratori che non hanno dimora abituale nel comune nel cui territorio si eseguono i lavori.

5) LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Relativamente alle condizioni di disagio rappresentate dalla delegazione sindacale e attualmente non considerate nell'art. 21 del CCNL 11 giugno 2004, le Parti concordano di farne rinvio, in conformità a quanto previsto nell'ultima parte dello stesso art. 21, alle Associazioni Nazionali, attenendosi alle relative determinazioni.

Le parti concordano di proseguire il confronto su tutta la parte normativa, compresa quella riguardante gli enti bilaterali, in quanto è in atto la definizione del risanamento Edilcassa.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1 febbraio 2007 e avrà validità fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali diverse pattuizioni stabilite a livello nazionale.

p. l'ACEM

p. la FENEAL UIL MOLISE

p. la FILCA CISL MOLISE

p. la FILLEA CGIL Molise

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

VALORI MENSILI

LIVELLI	DAL 1.2.2007	DAL 1.12.2007
7	€ 60,22	€ 84,31
6	€ 54,20	€ 75,88
5	€ 45,17	€ 63,23
4	€ 42,15	€ 59,01
3	€ 39,14	€ 54,81
2	€ 35,22	€ 49,32
1	€ 30,11	€ 42,16

VALORI ORARI

Operaio 4° livello	€ 0,24	€ 0,34
Operaio specializzato	€ 0,23	€ 0,32
Operaio qualificato	€ 0,20	€ 0,28
Operaio comune	€ 0,17	€ 0,24
Custodi, guardiani ecc.	€ 0,16	€ 0,22
Custodi con alloggio	€ 0,14	€ 0,19